



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 24

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 11/2 del 26.11.2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2024 N. 24

Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria.

**CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE E SANITARIA**

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 96/1996)

1. Alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ai fini dell'accertamento in capo ai componenti del nucleo familiare dei requisiti di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 34 si tiene conto degli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando.";
 - b) all'articolo 14-bis, dopo le parole "Forze dell'Ordine", ovunque ricorrano nella rubrica e nel testo, sono inserite le seguenti ", Polizia Locale, Forze Armate e Vigili del Fuoco";
 - c) alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 34 dopo le parole "abbia riportato condanne penali passate in giudicato" sono inserite le seguenti: "a seguito di sentenza di condanna ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale".

Art. 2

(Integrazione all'art. 1 della l.r. 2/2005)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 2005, n. 2 (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona) sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nell'ambito delle proprie funzioni, la Regione, tenuto conto dei requisiti minimi fissati dallo Stato, approva entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, un apposito regolamento attuativo per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali per i minorenni che definisce:

 - a) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per minorenni e del successivo accreditamento, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
 - b) le competenze e le funzioni degli enti preposti, ivi incluse le attività di vigilanza, e le modalità procedurali per le richieste ed il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento;

- c) l'istituzione dell'anagrafe regionale dei servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni autorizzati ed accreditati.

2-ter. Le strutture residenziali e semiresidenziali per minorenni soggette ad autorizzazione al funzionamento sono individuate nel regolamento di cui al comma 2-bis. Gli standard strutturali, organizzativi, la dotazione delle risorse umane per l'autorizzazione al funzionamento ed i requisiti integrativi per l'accreditamento sono individuati nel relativo manuale tecnico-operativo approvato con deliberazione della Giunta regionale previo parere obbligatorio non vincolante della Commissione consiliare competente.

2-quater. Il regolamento di cui al comma 2-bis ha ad oggetto le seguenti attività:

- a) apertura di struttura residenziale e semiresidenziale per minorenni e famiglie di nuova istituzione;
- b) trasferimento in altra sede di struttura residenziale e semiresidenziale per minorenni e famiglie già operante;
- c) ampliamento, riduzione, trasformazione e volturazione della tipologia di servizio erogato da struttura residenziale e semiresidenziale per minorenni già operante."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 57/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 57 (Interventi regionali per la vita indipendente) è sostituito dal seguente:

"1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, residenti nella Regione Abruzzo, di età superiore ai 18 anni, nonché ai rappresentanti legali dei predetti soggetti nel caso di disabili psico-relazionali. Dai 67 anni d'età gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti esclusivamente a persone con ISEE socio-sanitario non superiore ad euro 20.000,00. Gli interventi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi pubblici erogati per le medesime finalità."

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 44/2013)

1. Alla legge regionale 25 novembre 2013, n. 44 (Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Composizione e modalità di nomina)

1. L'Osservatorio è nominato dal Consiglio regionale, ha durata pari a quella della Legislatura regionale e decade con l'insediamento del rinnovato Osservatorio, che deve essere ricostituito entro centoottanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale. Fino all'insediamento del nuovo Osservatorio, il precedente resta in carica in regime di proroga e i suoi poteri sono limitati all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione e di quelli indifferibili e urgenti.
2. L'Osservatorio è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato che svolge le funzioni di presidente;
 - b) il direttore della Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;
 - c) il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Abruzzo o suo delegato;
 - d) un rappresentante delle Province designato dall'Unione Province Italiane (UPI) Abruzzo;
 - e) sette membri in rappresentanza delle associazioni rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis;
 - f) un membro in rappresentanza del Forum Terzo Settore - Abruzzo dallo stesso indicato;
 - g) un membro nominato congiuntamente dalle ASL.
3. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso e rimborso spese.
 4. Qualora il Consiglio regionale non provveda alla nomina dell'Osservatorio entro il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio provvede in via sostitutiva.
 5. Il potere di nomina di cui al comma 1 è delegabile al Presidente del Consiglio regionale con decisione unanime da parte della Conferenza dei Capigruppo.";
- b) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

"Art. 4-bis
(Requisiti delle associazioni rappresentative)

1. Per il riconoscimento della rappresentatività sul territorio regionale, le Associazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e) devono essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
 - a) espressa previsione nello statuto dell'Associazione dello svolgimento di attività di tutela, sostegno e rappresentanza delle persone con disabilità, nonché di promozione dei relativi diritti;
 - b) iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Costituiscono requisiti preferenziali, secondo l'ordine di preferenza di seguito indicato:
 - a) capillare diffusione sul territorio regionale con la presenza delle proprie sedi;
 - b) numero di anni di costituzione dell'associazione;
 - c) numero di persone fisiche associate.
3. L'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, prima del rinnovo dell'Osservatorio e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale, può stabilire requisiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 e/o specificazioni degli stessi, informando in tempo utile la Struttura del Consiglio regionale competente.
4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla Struttura competente del Consiglio regionale, con le modalità di cui all'articolo 4-quater.

Art. 4-ter
(Struttura di supporto per la nomina)

1. La struttura del Consiglio regionale a supporto dell'Organo competente per la nomina di cui alla presente legge, di seguito "Struttura competente":
 - a) adotta l'avviso di cui all'articolo 4-quater ai fini della nomina;
 - b) raccoglie le manifestazioni d'interesse di cui all'articolo 4-quater delle Associazioni rappresentative a livello regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e);
 - c) verifica la completezza della documentazione prevista dall'Avviso.

Art. 4-quater
(Avvio del procedimento e modalità di individuazione delle associazioni rappresentative e dei loro rappresentanti)

1. Al fine di individuare le Associazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), la Struttura competente adotta un Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d'interesse.
2. L'Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale; stabilisce termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e reca in allegato il modello da utilizzare per i predetti fini. Lo stesso è trasmesso anche al Servizio competente della Giunta regionale ai fini della sua diffusione alle Associazioni iscritte al RUNTS.
3. Le associazioni che intendono proporre la propria manifestazione d'interesse trasmettono, entro i termini e con le modalità previsti dall'Avviso, alla Struttura competente, il modello di manifestazione di interesse, allegato all'Avviso.
4. La Struttura competente procede all'esame dell'ammissibilità delle manifestazioni d'interesse, verificando la presenza dei requisiti essenziali. Successivamente individua le associazioni rappresentative a livello regionale secondo l'ordine derivante dalla verifica dei requisiti preferenziali, in numero massimo pari a sette.
5. La Struttura competente procede a richiedere alle associazioni di cui al comma 4 i nominativi dei rappresentanti dalle stesse designati quali membri in seno all'Osservatorio.
6. Qualora le manifestazioni d'interesse pervenute ai sensi del comma 3 siano in numero inferiore a sette, la Struttura competente provvede a richiedere alle associazioni di cui al comma 4 un numero di designazioni in misura proporzionale ai maggiori requisiti preferenziali posseduti, fino al raggiungimento di numero sette nominativi.
7. Ai fini dell'acquisizione dei nominativi dei componenti chiamati a far parte dell'Osservatorio ai sensi delle lettere a), b), c), d), f), g) del comma 2 dell'articolo 4, contestualmente all'adozione dell'Avviso di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale comunica agli enti interessati l'avvio del procedimento finalizzato alla nomina dell'Osservatorio.
8. All'esito della procedura la Struttura competente trasmette i nominativi individuati ai sensi del presente articolo al Consiglio regionale per il seguito di

competenza ai fini dell'adozione della deliberazione di nomina dei componenti designati e di costituzione dell'Osservatorio."

Art. 5
(Modifiche alla l.r. 11/2022)

1. Alla legge regionale 13 luglio 2022, n. 11 (Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordi) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole ", singoli o" sono soppresse;
 - b) agli articoli 4, 5 e 6 la parola "Comuni", ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: "Ambiti Distrettuali Sociali".

Art. 6
(Interpretazione autentica dell'art. 6 della l.r. 24/1989)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 1989, n. 24 (Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Abruzzo) si intende nel senso che il servizio farmaceutico nei Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti è assicurato a turno da una delle farmacie urbane con facoltà per tutte le altre di rimanere aperte su base volontaria, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Art. 7
(Modifiche alla l.r. 32/2007)

1. All'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5 le parole "tra la struttura accreditata, la ASL di appartenenza e la Regione Abruzzo" sono sostituite dalle seguenti: "con la struttura accreditata";
 - b) alla lettera b) del comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Costituisce studio medico anche la struttura in cui più professionisti, non associati tra loro, espletano in maniera totalmente indipendente la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, condividendo spazi non strettamente correlati all'erogazione delle prestazioni sanitarie nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Giunta regionale".
2. All'articolo 2 della l.r. 32/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. La disciplina di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis non trova applicazione per gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che rispondono ai requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali.";
 - b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. La Giunta regionale disciplina l'erogazione di prestazioni chirurgiche ambulatoriali in regime di ricovero diurno definendone i requisiti di autorizzazione e di accreditamento.".
3. All'articolo 4, comma 3, della l.r. 32/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera d) dopo la parola "postacuti" sono aggiunte le seguenti parole: ", come verificate dal Dipartimento di Prevenzione ai sensi del comma 1";

- b) alla lettera e) dopo la parola "specialistiche" sono aggiunte le seguenti: ", come verificata dal Dipartimento di Prevenzione ai sensi del comma 1".
4. All'articolo 5 della l.r. 32/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- "1. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente vigila e controlla il possesso dei requisiti minimi organizzativi di cui all'articolo 2, comma 4, sulla base di un programma annuale di verifica, a tutela della sicurezza delle cure erogate.
2. L'attività di vigilanza di cui al presente articolo è condotta dal Dipartimento di prevenzione della ASL anche su segnalazione del Comune e/o del Dipartimento regionale competente; medesima segnalazione può pervenire dagli ordini professionali per gli studi e le strutture di cui all'articolo 2, comma 1-bis.
3. Il Dipartimento di prevenzione, entro trenta giorni dalla conclusione delle verifiche, ne comunica gli esiti alla struttura interessata e al Comune e, nelle ipotesi di cui al comma 2, al Dipartimento regionale competente.";
- b) i commi 4 e 9-bis sono abrogati.
5. All'articolo 5-ter, comma 3, della l.r. 32/2007 il periodo da "Ai fini del provvedimento di voltura" fino a "oggetto di richiesta di voltura." è sostituito dal seguente: "Ai fini della voltura dell'autorizzazione, alla richiesta congiunta sono allegati una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il mantenimento presso la struttura dei requisiti di autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4 e una autodichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 rese ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per la prosecuzione, da parte del cessionario, delle attività sanitarie e socio-sanitarie, in pendenza del procedimento di voltura.".
6. All'articolo 6 della l.r. 32/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 dopo le parole "soggetti pubblici" sono inserite le seguenti: "diversi dalle ASL";
- b) al comma 4-bis la parola "istanti" è soppressa;
- c) al comma 6-bis le parole "previa verifica dei requisiti di accreditamento e tenuto conto dell'esito delle verifiche condotte dall'Organismo Tecnicamente Accreditante sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo "A garanzia della continuità delle cure, in pendenza del procedimento di voltura, è consentita al cessionario l'erogazione, senza soluzione di continuità, delle prestazioni in regime di accreditamento.".
7. All'articolo 8 della l.r. 32/2007, prima del comma 1, è inserito il seguente:
- "01. I rapporti contrattuali con le strutture private accreditate assicurano il rispetto della programmazione regionale e dei vincoli economico-finanziari imposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.".
8. L'articolo 12-quater, comma 1, della l.r. 32/2007 è sostituito dal seguente:
- "1. Per garantire la continuità dei servizi sanitari, nell'interesse prioritario degli utenti, nelle more della revisione complessiva dei manuali di autorizzazione e di accreditamento per l'adeguamento alla normativa nazionale di settore, le autorizzazioni di cui all'articolo 4 e gli accreditamenti di cui all'articolo 12 e all'articolo 6 sono prorogati.".
9. L'articolo 12-quinqies della l.r. 32/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 12-quinquies
(Disposizioni a garanzia della continuità delle prestazioni)

1. In caso di revisione complessiva dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento e di programmi di riordino delle reti assistenziali, la Giunta regionale definisce tempi e modalità di adeguamento delle strutture, assicurando la continuità delle prestazioni sanitarie."
10. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 32/2007 si interpreta nel senso che la capacità ricettiva autorizzata delle strutture eroganti prestazioni in regime ambulatoriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è distinta per discipline specialistiche con l'indicazione del numero massimo di prestazioni giornaliere.

CAPO II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA

Art. 8
(Finalità)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono finalizzate a disciplinare misure urgenti per fronteggiare eventuali disfunzioni del sistema sanitario regionale nonché individuare con tempestività strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi finalizzati all'efficientamento dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie nonché della relativa spesa.

Art. 9
(Modifiche alla l.r. 9/2024)

1. Alla legge regionale 23 maggio 2024, n. 9 (Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 2 le parole "Dipartimento Salute" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento Sanità";
 - b) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

"Art. 2-bis
(Programmi di miglioramento dei servizi sanitari regionali
e di razionalizzazione della spesa)

1. Al fine di migliorare l'erogazione dei servizi sanitari regionali e di razionalizzare le spese sostenute dalle aziende sanitarie sono individuati i seguenti obiettivi fondamentali di sviluppo e qualificazione per il servizio sanitario regionale:
 - a) mantenimento dell'equilibrio economico;
 - b) miglioramento della qualità dell'assistenza;
 - c) equità, omogeneità, garanzia dell'accesso alle cure;
 - d) informatizzazione e costruzione delle reti assistenziali;
 - e) ammodernamento tecnologico ed edilizio;
 - f) reclutamento e formazione continua del personale;

- g) riduzione della mobilità passiva;
 - h) riduzione delle liste di attesa.
2. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 sono adottati, quali strumenti di programmazione e gestione del sistema sanitario regionale, specifici Programmi triennali articolati in Piani operativi annuali secondo le seguenti modalità:
- a) la Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, adotta linee guida per la redazione dei Programmi e dei Piani di cui al presente comma;
 - b) entro i successivi 60 giorni, le ASL trasmettono al Dipartimento Sanità le proposte elaborate secondo le linee guida di cui alla lettera a) e, in caso di non conformità, provvedono alle modifiche richieste entro i successivi 15 giorni;
 - c) i Programmi triennali e i Piani operativi annuali sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione del Consiglio regionale competente in materia, entro i successivi 30 giorni.

Art. 2-ter

(Monitoraggio e verifica dei Programmi triennali di miglioramento dei servizi sanitari regionali e di razionalizzazione della spesa e dei Piani operativi delle ASL)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 2 e 2-bis, il Dipartimento Sanità svolge, in particolare, le seguenti attività:
- a) verifica dell'osservanza dei Programmi e Piani, predisposti dalle aziende sanitarie locali indirizzando, qualora necessario, i Direttori generali al rispetto degli obiettivi e delle tempistiche ivi previsti;
 - b) monitoraggio e controllo nell'impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali, da parte delle aziende sanitarie locali, rispetto al perseguimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi stabiliti nonché nelle attività svolte dai Direttori generali per l'attuazione e il raggiungimento degli standard fissati nella programmazione sanitaria regionale;
 - c) formulazione alla Giunta regionale di proposte, di progetti normativi e/o amministrativi, nonché adozione di modelli gestionali e strumenti innovativi nel settore sanitario, anche mediante adeguati supporti digitali;
 - d) supporto specifico alle Commissioni consiliari competenti in materia in relazione ai Programmi e Piani previsti dagli articoli 2 e 2-bis.

Art. 2-quater

(Potere sostitutivo)

1. La mancata adozione da parte del Direttore della ASL degli atti necessari all'attuazione dei Programmi e dei Piani previsti dagli articoli 2 e 2-bis tale da comportare l'impossibilità per la ASL di conseguire uno o più obiettivi fondamentali di cui rispettivamente agli articoli 2 e 2-bis, comma 1, consente alla Giunta regionale l'esercizio del potere sostitutivo attraverso la nomina del Direttore del Dipartimento Sanità quale commissario ad acta, nei termini e nei limiti definiti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, dalla Giunta regionale medesima.

Art. 2-quinquies
(Potenziamento del Dipartimento Sanità)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di miglioramento dei servizi sanitari e di razionalizzazione della spesa sanitaria, la Giunta Regionale, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale per le annualità 2024, 2025 e 2026, destina al Dipartimento Sanità una quota non inferiore al 30% dei posti di personale con qualifica non dirigenziale.
2. Nelle more del reclutamento del personale di cui al comma 1, per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 2 e 2-bis, la dotazione organica del Dipartimento Sanità è potenziata attraverso l'assegnazione temporanea di personale dirigenziale e non dirigenziale, nel numero massimo rispettivamente di 4 unità, a tempo indeterminato, proveniente dalle ASL regionali, con esclusivo riferimento a professionalità dotate di particolare esperienza e comprovata capacità. Termini, condizioni e modalità dell'assegnazione temporanea sono disciplinate da apposito accordo tra la Giunta regionale e la ASL di appartenenza, fermo restando il consenso del dipendente interessato. Alla cessazione dell'assegnazione temporanea di cui al presente articolo, al dipendente è attribuita la posizione economica e funzionale posseduta all'atto dell'assegnazione.
3. A tutela dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, per le iniziative di abbattimento delle liste di attesa e di contenimento della mobilità passiva, su richiesta motivata del componente la Giunta e del Direttore del Dipartimento preposti, sono attivate le procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) del personale dirigenziale in comando presso il Dipartimento Sanità con comprovata e peculiare professionalità e conoscenza degli ambiti regionali di intervento.

Art. 10
(Ulteriore modifica alla l.r. 9/2024)

1. Dopo l'articolo 2-quinquies della l.r. 9/2024 è inserito il seguente:

"Art. 2-sexies
(Indirizzi sulla copertura dei fabbisogni di personale delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo)

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario regionale e l'efficienza amministrativa nonché garantire il buon andamento ed il contenimento della spesa regionale in linea con gli obiettivi di riduzione del disavanzo della spesa sanitaria, le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo sono tenute a coprire i posti disponibili nel piano dei fabbisogni di personale, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando le graduatorie vigenti per i vari profili professionali approvate in esito alle procedure di selezione di personale ad evidenza pubblica già espletate presso tutte le Aziende Sanitarie Locali regionali e presso gli altri enti sanitari della Regione Abruzzo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, fino ad

esaurimento delle stesse, a partire da quelle con maggiore anzianità desumibile dalla data di pubblicazione delle stesse.".

Art. 11

(Istituzione Cabina di regia a supporto del SSR)

1. E' istituita presso il Dipartimento Sanità una Cabina di regia che ha durata temporanea connessa alle contingenze e alle situazioni che ne determinano l'istituzione e che, comunque, non può superare la durata della dodicesima Legislatura con i seguenti compiti:
 - a) coordinare il monitoraggio dei dati di analisi relativi al controllo di gestione e all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
 - b) formulare indirizzi e proposte di soluzioni operative in favore delle Aziende Sanitarie Locali;
 - c) fornire impulso per l'effettiva attuazione delle attività connesse alla Missione 6 del PNRR nelle materie di competenza della Struttura Tecnica di Missione.
2. La Cabina di regia supporta altresì l'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 (Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie), convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, in raccordo con l'Agenzia Sanitaria Regionale ed in collaborazione con i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali.
3. La Cabina di regia, coordinata dall'Assessore alla Sanità, è composta:
 - a) dal Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, con il ruolo di coordinatore tecnico;
 - b) dal Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale;
 - c) dai Direttori generali delle ASL abruzzesi;
 - d) dal Dirigente preposto al servizio di programmazione economico finanziaria del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo;
 - e) dai Direttori delle UOC Bilancio e controllo di gestione delle Aziende Sanitarie Locali.
4. Possono partecipare ai lavori della Cabina di regia i Presidenti delle Commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e sanità.
5. La partecipazione alla Cabina di regia è a titolo gratuito ed ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
6. Al funzionamento della Cabina di regia si provvede nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 12

(Cabina di coordinamento degli acquisti)

1. È istituita presso la Direzione Sanità una cabina di coordinamento degli acquisti del sistema sanitario regionale.
2. La Cabina è coordinata dal Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo ed è composta:
 - a) dal Direttore dell'Areacom;
 - b) dal Dirigente Areacom preposto agli acquisti centralizzati;

- c) dal Dirigente della Direzione Sanità preposto agli acquisti;
 - d) dai Dirigenti delle 4 ASL abruzzesi preposti agli acquisti.
3. La Cabina di coordinamento coordina la definizione dei piani di acquisto annuali e pluriennali delle ASL abruzzesi secondo i bisogni delle aziende sanitarie, ferme restando le funzioni di centrale di committenza unica svolte dall'Areacom; la Cabina di coordinamento, inoltre, monitora e controlla le gare uniche delle 4 ASL e si riunisce ogni 15 giorni.
 4. Al funzionamento della Cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 13
(Relazione attività svolte)

1. Il Direttore del Dipartimento Sanità riferisce bimestralmente alle Commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e sanità sui risultati raggiunti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 11 e dalla Cabina di coordinamento di cui all'articolo 12 ed in ogni caso prima di ogni riunione del Tavolo di monitoraggio dei Ministeri della salute e dell'economia e finanze, di cui riporta gli esiti alle Commissioni medesime.

Art. 14
(Disposizioni attuative)

1. Entro e non oltre 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale adotta, di concerto con l'Assessore con delega in materia di sanità, il decreto costitutivo della Cabina di regia. Entro lo stesso termine il Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo provvede alla costituzione della Cabina di coordinamento degli acquisti.
2. La Regione Abruzzo, per il tramite delle proprie articolazioni organizzative competenti, si fa carico della logistica e delle dotazioni necessarie per il funzionamento della Struttura.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TRASPORTI E
POLITICHE DELLA MONTAGNA

Art. 15
(Sostegno alle imprese del commercio su area pubblica)

1. La Regione Abruzzo intende supportare, anche nell'ottica di un accrescimento dell'attrattività turistica e commerciale del territorio e di un rilancio dell'economia urbana, la riqualificazione delle imprese operanti nel settore del commercio su area pubblica, come disciplinato dal Titolo VII della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo Unico in materia di commercio).
2. Per le finalità di cui al comma 1, parte delle somme recuperate dagli strumenti finanziari gestiti dalla Fi.R.A. s.p.a. sono destinate a supportare gli investimenti e favorire l'ammodernamento delle dotazioni delle imprese operanti nel settore del commercio

ambulante attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto per progetti di acquisto di beni strumentali e funzionali all'attività di vendita su area pubblica.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa allo stato di previsione del bilancio regionale per l'esercizio 2024:
 - a) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, capitolo di nuova istituzione denominato "Restituzione e/o recupero somme da strumenti finanziari in essere e/o da imprese", assegnato al DPH008, per euro 2.815.515,27;
 - b) in aumento parte Spesa: Missione 14, Programma 01, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi alle imprese operanti nel settore del commercio su aree pubbliche – Dipartimento Sviluppo Economico", assegnato a DPH008, per euro 2.815.515,27.
4. Le maggiori spese di cui al comma 3, lettera b), sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera a) del medesimo comma.
5. Il Dipartimento Sviluppo Economico della Giunta regionale provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo conformemente alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche avvalendosi della Società in house Fi.R.A. s.p.a., nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

Art. 16

(Norme finanziarie per il sostegno alle attività di internazionalizzazione delle imprese operanti nei distretti industriali abruzzesi)

1. Al fine di garantire il rilancio delle attività produttive delle imprese operanti nei distretti industriali abruzzesi, la Regione Abruzzo sostiene e promuove la partecipazione attiva delle predette imprese sui mercati internazionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo destina le economie regionali libere rinvenienti dalla gestione conclusa dall'Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Abruzzo "Abruzzo 2015" al sostegno delle attività di promozione sul mercato globale dei prodotti e dei servizi di ogni filiera e dei distretti industriali abruzzesi, nonché al miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa e della struttura fieristica, curandone la diffusione e l'informazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1, al bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 14, Programma 01, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese" – Centro di Responsabilità DPH008, per euro 1.000.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 4, Tipologia 500, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi agli investimenti per l'internazionalizzazione" per euro 1.000.000,00.
4. Le maggiori spese di cui al comma 3, lettera a), sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma.

5. Il Dipartimento Sviluppo Economico della Giunta regionale provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo conformemente alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche avvalendosi della Società in house Fi.R.A. s.p.a., nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 36/2023.

Art. 17

(Modifiche all'art. 14 della l.r. 40/1991)

1. All'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 1991, n. 40 (Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole "per i servizi urbani e comunali," sono soppresse;
 - b) al comma 2 le parole "per i servizi interurbani" sono soppresse;
 - c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di trasporti adotta i provvedimenti conseguenti e tariffari riguardanti il titolo di viaggio di tre giorni, dedicato a studenti e lavoratori, con le seguenti previsioni:
 - a) il titolo di viaggio è utilizzabile nel corso della settimana di riferimento anche in giorni non consecutivi;
 - b) il titolo di viaggio ha un costo ridotto rispetto all'abbonamento settimanale di sei giorni, in considerazione della limitazione dell'utilizzo ai soli tre giorni settimanali."

Art. 18

(Modifiche alla l.r. 124/1998)

1. All'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 1998, n. 124 (Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera b) del comma 1, dopo la parola "motocarrozzetta" è aggiunta la parola "velocipede";
 - b) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d bis) conducenti di velocipedi."
2. All'articolo 7-bis della l.r. 124/1998, introdotto dalla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 57, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"f) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie di contratti nazionali del settore taxi e autonoleggio con conducente aventi un'articolazione e una sede nella regione Abruzzo;"
 - b) la lettera g) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"g) da due rappresentanti congiuntamente designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il servizio taxi;"
 - c) dopo la lettera g) del comma 2 è aggiunta la seguente:
"g bis) da due rappresentanti congiuntamente designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il servizio noleggio con conducente."

Art. 19
(Integrazione alla l.r. 42/2016)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano), è inserito il seguente:

"Articolo 14-bis
(Monitoraggio)

1. La Giunta regionale, tramite la struttura competente in materia di pianificazione territoriale, rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, con cadenza triennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, presenta al Comitato per la Legislazione una relazione che fornisca in particolare informazioni:
 - a) sull'attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge;
 - b) sulla costituzione, gestione ed aggiornamento dell'archivio della REASTA;
 - c) sulla promozione della conoscenza, divulgazione e fruizione della REASTA, anche attraverso la realizzazione, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta escursionistica regionale, sia in formato cartaceo che digitale;
 - d) sulle attività di consulenza e supporto tecnico in materia di gestione e manutenzione della REASTA svolte in collaborazione con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo e il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo;
 - e) sulla promozione della formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;
 - f) sugli elementi di carattere finanziario connessi all'attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli articoli 4, 5, 6 e 10.
3. Il Comitato per la Legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio, esamina i contenuti delle relazioni inviate e ne comunica gli esiti alla Commissione competente.
4. La Commissione competente, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la Legislazione, può mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal regolamento interno per i lavori del Consiglio.
5. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti, esito delle attività di cui ai commi 3 e 4.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo."

Art. 20
(Integrazione all'art. 5 della l.r. 32/2021)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32 (Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna) sono inserite le seguenti:
"b-bis) le informazioni relative alla promozione di intese tra le ASL e i Comuni montani per l'apertura di ambulatori pediatrici, con particolare riferimento all'ubicazione dei locali per le attività sanitarie di tipo ambulatoriale nella disciplina della pediatria e al numero e alle tipologie di prestazioni sanitarie rese dagli specialisti, nonché quelle relative all'inserimento dei pediatri di libera scelta negli ambiti di cui all'articolo 6;
b-ter) le informazioni in termini numerici e di importi relative ai contributi erogati alle famiglie per il rimborso delle rette scolastiche nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, in cui non siano presenti istituti scolastici statali, per la frequenza della scuola dell'infanzia o primaria, paritaria o privata;".

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA ISTITUZIONALE E ORDINAMENTALE

Art. 21
(Modifiche all'art. 19 della l.r. 40/2010)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) è inserito il seguente:
"4-bis. Su richiesta del Consigliere da presentare al Servizio competente e nel rispetto del limite massimo di cui al comma 3, l'indennità di cui al comma 1 può essere liquidata alla cessazione di ciascun mandato anche in caso di rielezione del Consigliere regionale."

Art. 22
(Modifiche alla l.r. 9/2019)

1. Alla legge regionale 17 giugno 2019, n. 9 (Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennità a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1, le parole "a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza al Servizio

competente da parte del Consigliere regionale che abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 8";

2) al comma 2, le parole "a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato, previa presentazione di apposita istanza al Servizio competente";

3) al comma 3, dopo le parole "a quello della fine della legislatura" sono inserite le seguenti: ", previa presentazione di apposita istanza al Servizio competente";

b) all'articolo 13, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Nel corso del mandato il Consigliere che ha rinunciato ai sensi del comma 1 all'indennità di cui all'articolo 6 può effettuare la revoca della rinuncia all'indennità, con istanza espressa da presentare al Servizio competente entro e non oltre il termine di trenta mesi dalla sua proclamazione. A tal fine provvede al versamento della quota a suo carico anche mediante un piano di rateizzazione da completare entro la fine del mandato, secondo le modalità definite dal Servizio competente.

1-quater. In caso di rielezione per un secondo mandato consecutivo a quello nel quale ha esercitato il diritto di rinuncia, il Consigliere regionale che ha rinunciato ai sensi del comma 1 all'indennità di cui all'articolo 6, può, con istanza espressa da presentare al Servizio competente entro trenta giorni dalla data della sua proclamazione nel secondo mandato, effettuare la revoca della rinuncia all'indennità. A tal fine provvede al versamento della quota a suo carico, anche mediante un piano di rateizzazione da completare entro la fine del mandato, secondo le modalità definite dal Servizio competente.";

c) all'alinea del comma 1 dell'articolo 13-bis la parola "complessivo" è sostituita dalle seguenti "a carico del Consigliere";

d) al comma 4 dell'articolo 13-bis, dopo le parole "della morte del Consigliere" sono inserite le seguenti "previa presentazione di apposita istanza al Servizio competente da parte dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 1".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla Legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore. A tal fine la revoca alla rinuncia di cui al comma 1-quater dell'articolo 13 della l.r. 9/2019, come introdotto dal comma 1, lettera b), è presentata al Servizio competente del Consiglio regionale entro trenta gironi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. In via eccezionale ed in deroga al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/2019, i Consiglieri regionali eletti nella X Legislatura che non ne abbiano già fatto richiesta, possono richiedere al Servizio competente del Consiglio regionale l'applicazione dell'indennità a carattere differito determinata con il metodo di calcolo contributivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. A tal fine provvedono al versamento della quota a loro carico secondo le modalità definite dal medesimo Servizio.

4. Agli oneri a carico del Consiglio regionale derivanti dall'effettiva applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo di spesa 9407/10 "Fondo per Indennità a carattere differito - Quota Consigliere e Quota carico Ente - Montante Contributivo", del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 23
(Modifiche all'art. 1 della l.r. 9/2011)

1. All'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 9 le parole "tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite" sono soppresse;
 - b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9.1 Al Presidente dell'ERSI è riconosciuta, entro il limite previsto per le spese di funzionamento dell'Ente ai sensi del comma 24, una indennità mensile onnicomprensiva pari al quaranta per cento dell'indennità di carica mensile spettante ai Consiglieri regionali. Gli altri componenti del Consiglio direttivo svolgono l'incarico a titolo gratuito."
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla carica di Presidente dell'ERSI in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alle spese di cui al comma 1 si fa fronte ai sensi di quanto stabilito dal comma 24 dell'articolo 1 della l.r. 9/2011.

Art. 24
(Modifiche all'art. 3 della l.r. 32/2015)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 ottobre 2015, n.32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014) dopo le parole "legge n. 56/2014" sono inserite le seguenti "nonché delle funzioni inerenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni provinciali espropri di cui all'articolo 15, commi 2, 8 e 9 della legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità)".
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 a ciascuna Provincia è assegnato, con decorrenza dall'esercizio 2025, un contributo annuo pari ad euro 15.000,00.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificati complessivamente in euro 60.000,00 annui, si provvede con le risorse appostate nell'ambito della Missione 18, Programma 01, Titolo 1, cap. di Spesa 11540 del bilancio regionale.
4. Sono fatte salve le attività svolte da ciascuna Commissione provinciale espropri istituita presso ogni Provincia ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 7/2010 fino alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Art. 25
(Modifiche all'art. 8 della l.r. 45/2019)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 45 (Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole "Assessore di Comuni" sono inserite le seguenti: "con popolazione superiore a 5 mila abitanti,";
 - b) alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8, le parole "15 mila" sono sostituite dalle seguenti: "30 mila".

Art. 26
(Modifica all'art. 7 della l.r. 46/2019)

1. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), dopo le parole "Il Centro Funzionale d'Abruzzo e Struttura" è inserita la seguente "complessa".

Art. 27
(Proroga di termini previsti dalle ll.rr. 1/2021, 2/2022 e 46/2023)

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021) le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".
2. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2022) le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".
3. Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale l.r. 46/2023 le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".

Art. 28
(Modifiche all'art. 21 della l.r. 16/2024)

1. All'articolo 21 della legge regionale 18 ottobre 2024, n. 16 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento a favore di CRAS s.r.l., azione C.1 progetto LIFE + A_GreeNet. - e ulteriori disposizioni urgenti) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica le parole "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2025";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvede il Servizio della Giunta regionale competente in materia che, a tal fine, pone in essere direttamente le attività utili all'organizzazione dell'evento all'estero e/o a trasferire alle associazioni di cui al comma 1 la parte delle risorse finanziarie stanziare, necessarie per l'organizzazione medesima."

Art. 29
(Integrazione all'art. 14 del regolamento approvato con delibera del Consiglio regionale n. 107/12 del 27.9.1994)

1. All'articolo 14 del regolamento approvato con delibera del Consiglio regionale n. 107/12 del 27.9.1994 (Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci e del Comitato ristretto dei Sindaci di cui alla legge n. 423 del 27 ottobre 1993 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Comitato ristretto dei Sindaci quando lo richiedano almeno due componenti o quando lo richieda il direttore generale della ASL. In caso di inerzia del Presidente, vi provvede il componente più anziano d'età".

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Art. 30 (Modifiche alla l.r. 46/2014)

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Legge europea regionale 2014)) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

"Art. 24-bis (Disposizioni per il finanziamento delle istituzioni culturali abruzzesi di particolare importanza)

1. La Regione Abruzzo riconosce i caratteri della storicità e della particolare notorietà della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti, dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese e dell'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo, quale testimonianza dell'alto valore aggiunto che gli stessi rappresentano per la comunità culturale abruzzese.
2. Al fine di garantire il mantenimento, nel tempo, del patrimonio culturale espresso dalle istituzioni di cui al comma 1 è istituito un apposito Fondo finalizzato al finanziamento esclusivo delle stesse.
3. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), stabilisce le modalità di costituzione e di funzionamento del Fondo di cui al comma 2, nonché la relativa misura di finanziamento spettante a ciascuna di esse nei limiti delle previsioni di bilancio.
4. Le istituzioni di cui al comma 1, a seguito dell'attivazione del fondo di cui al comma 2, sono escluse dai benefici di cui all'articolo 24.
5. La copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 1.000.000,00, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, è assicurata dai fondi già iscritti e disponibili, nell'ambito del capitolo 61665, Missione 05, Programma 02, Titolo I, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2024-2026, annualità 2025 e 2026, previa variazione del bilancio gestionale finanziario con iscrizione di apposito articolo nell'ambito del medesimo capitolo 61665, stessa missione e programma, denominato "Fondo per il finanziamento della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti, dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese e dell'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo".

Art. 31 (Integrazione all'art. 68 della l.r. 20/2023)

1. Dopo il comma 10-ter dell'articolo 68 della legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale) è inserito il seguente:

"10-ter 1. Le risorse afferenti al Fondo di gestione della Fondazione non utilizzate entro il 31 ottobre di ogni esercizio finanziario per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 possono essere destinate dalla Regione alla promozione e al sostegno di attività culturali di interesse regionale. A tal fine la Giunta regionale e il Dipartimento competente sono autorizzati agli adempimenti conseguenti ivi comprese le necessarie variazioni al bilancio regionale.".

Art. 32

(Rifinanziamento di leggi regionali in materia di cultura)

1. La legge regionale 6 luglio 2019, n. 20 (Istituzione del Festival dannunziano), è rifinanziata per l'annualità 2024 per euro 179.000,00 a valere sullo stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo 01, Capitolo 61410 del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024.
2. La legge regionale 31 luglio 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo) è rifinanziata per euro 78.000,00 per l'annualità 2024 a valere sullo stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Capitolo 61410 del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024.
3. La copertura finanziaria della spesa di cui ai commi 1 e 2, pari ad euro 257.000,00, è assicurata mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale 2024-2026, annualità 2024, parte spesa:
 - a) Missione 5, Programma 02, Capitolo 61410 in aumento di euro 257.000,00;
 - b) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, "Organi Istituzionali" in riduzione di euro 257.000,00 a valere sullo stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale.
4. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 3, sono apportate al bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024, del Consiglio regionale le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) Parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 101, Categoria 02 "Trasferimento risorse dal bilancio regionale" in riduzione di euro 257.000,00;
 - b) Parte Spesa:
 - 1) Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 1109.1 "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in riduzione di euro 229.000,00;
 - 2) Titolo 1, Missione 12, Programma 08, cap. 1123/1 in riduzione per euro 3.100,00;
 - 3) Titolo 1, Missione 01, Programma 03, cap. 4010/80 in riduzione per euro 8.550,00;
 - 4) Titolo 1, Missione 01, Programma 01, cap. 4151/1 in riduzione per euro 11.600,00;
 - 5) Titolo 1, Missione 01, Programma 01, cap. 4152/34 in riduzione per euro 3.400,00;
 - 6) Titolo 1, Missione 01, Programma 01, cap. 6115/1 in riduzione per euro 1.350,00.

Art. 33

(Finanziamento ai soggetti beneficiari dei contributi sul Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo)

1. Al fine di garantire un congruo finanziamento ai soggetti beneficiari dei contributi sul Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo, lo stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61665, articolo 1, denominato "Fondo Unico Regionale per la Cultura" è incrementato per l'annualità 2024 di euro 716.897,90.
2. La copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 1 è assicurata mediante la seguente variazione, in termini di competenza e cassa, del bilancio regionale di previsione 2024-2026, annualità 2024:
 - a) Titolo 1, Missione 18 – Programma 01 – Capitolo 11540, articolo 1 – in riduzione di euro 500.000,00;
 - b) Titolo 1, Missione 12 – Programma 02 – Capitolo 71695, articolo 1 – in riduzione di euro 80.000,00;
 - c) Titolo 1, Missione 12 – Programma 02 – Capitolo 71518, articolo 1 – in riduzione di euro 45.000,00;
 - d) Titolo 1, Missione 12 – Programma 01 – Capitolo 71523, articolo 1 – in riduzione di euro 19.000,00;
 - e) Titolo 1, Missione 12 – Programma 02 – Capitolo 71689, articolo 1 – in riduzione di euro 15.000,00;
 - f) Titolo 1, Missione 12 – Programma 05 – Capitolo 71700, articolo 1 – in riduzione di euro 7.897,90;
 - g) Titolo 1, Missione 12 – Programma 03 – Capitolo 71720, articolo 1 – in riduzione di euro 50.000,00;
 - h) Titolo 1, Missione 05 – Programma 02 – Capitolo 61665, articolo 1 – in aumento di euro 716.897,90.
3. Il competente Dipartimento della Giunta regionale provvede all'attuazione del presente articolo.

Art. 34

(Interpretazione autentica dell'art. 10 e dell'art. 11 del regolamento regionale n. 2/2014)

1. L'espressione "con risorse proprie" di cui alla lettera c) del comma 2 e alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 del regolamento regionale 2/2014 (Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)) è interpretata autenticamente nel senso che il cofinanziamento del proponente relativo alle proposte di eventi può avvenire tramite risorse proprie che per mezzo di sponsor privati dello stesso proponente, sia alternativamente che congiuntamente.
2. L'espressione "con risorse proprie o di sponsor privati" di cui al comma 5 dell'articolo 11 del reg. 2/2014 è interpretata autenticamente nel senso che il cofinanziamento del proponente relativo alle proposte di eventi può avvenire tramite risorse proprie che per

mezzo di sponsor privati dello stesso proponente, sia alternativamente che congiuntamente.

CAPO VI

DISPOSIZIONI DI NATURA FINANZIARIA

Art. 35

(Incremento risorse per rinnovo mezzi di trasporto)

1. Al fine di garantire il rinnovo del parco auto ormai vetusto del Dipartimento Infrastrutture - Trasporti, necessario all'espletamento delle ordinarie e straordinarie attività del Dipartimento medesimo, è autorizzata l'iscrizione di un nuovo stanziamento per le annualità 2024, 2025 e 2026 nell'ambito del Titolo 1, Missione 01, Programma 03, quantificato complessivamente in euro 120.000,00.
2. Per l'attuazione del comma 1, al bilancio di previsione regionale 2024-2026, per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:
 - a) esercizio 2024, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, capitolo 11435, art. 1, per euro 40.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 04, capitolo di spesa 151532, art. 2, per euro 40.000,00;
 - b) esercizio 2025, per sola competenza:
 - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, capitolo 11435, art. 1, per euro 40.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 04, capitolo di spesa 151532, art. 1, per euro 29.912,33;
 - 3) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 04, capitolo di spesa 151532, art. 3, per euro 10.087,67;
 - c) esercizio 2026, per sola competenza:
 - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 03, capitolo 11435, art. 1, per euro 40.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 04, capitolo di spesa 151532, art. 1, per euro 28.151,55;
 - 3) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 04, capitolo di spesa 151532, art. 3, per euro 11.848,45.
3. Il Servizio Gare e Contratti del Dipartimento Risorse adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 36

(Riconoscimento debiti fuori bilancio per organizzazione di eventi e spese di manutenzione straordinaria della sede della Regione Abruzzo di Bruxelles)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per un importo

complessivo di euro 157,53 (IVA inclusa) in favore della ditta POP-TOT s.p.r.l. per il servizio di catering organizzato nell'ambito del workshop "Empowering Change: How Local & Regional Authorities Drive Behavioral Change in the Energy Sector" relativamente all'evento "Settimana europea delle Regioni e delle Città", con il titolo "Regioni fiorenti, Europa più forte".

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziare nell'apposito capitolo di spesa allocato nell'ambito di Missione 01, Programma 05, Titolo 1 del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di euro 1.077,26 (IVA inclusa) in favore della ditta TECNICAL SECURITY SYSTEM s.p.r.l. per il servizio di installazione di un impianto di videosorveglianza nella sede della Regione Abruzzo di Bruxelles.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di euro 99,22 (IVA inclusa) in favore della ditta CROMBEZ & BAEYENS per il servizio di installazione e manutenzione di un ascensore utilizzabile da tutti i livelli dell'immobile della sede della Regione Abruzzo di Bruxelles.
5. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, quantificati complessivamente in euro 1.176,48, si fa fronte con le risorse stanziare nell'apposito capitolo di spesa allocato nell'ambito di Missione 01, Programma 06, Titolo 1 della spesa del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024.

Art. 37

(Rifinanziamento del Capo I della l.r. 47/2023)

1. Per il rifinanziamento del Capo I (Riconoscimento di Castelli come "Città della Ceramica artigianale Abruzzese") della legge regionale 26 ottobre 2023, n. 47 (Riconoscimento di Castelli come "Città della Ceramica artigianale Abruzzese" e valorizzazione e promozione dei Musei Paparella Treccia di Pescara, della Collezione "G. Acerbo" di Loreto Aprutino e del Museo Costantino Barbella di Chieti), è autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 60.000,00.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati per l'anno 2024 nella misura massima di euro 60.000,00, si fa fronte con le risorse del capitolo di spesa 61723/1 "Compartecipazione alle spese della Mostra Mercato dell'Artigianato ceramico castellano", Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione regionale 2024-2026, esercizio 2024, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61723/1 per euro 60.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, capitolo 35026/4 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" - C. Resp. DPB per euro 60.000,00.
4. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 3 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma.

5. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di cultura adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.
6. Il Servizio competente in materia di bilancio, ai sensi e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 2024, n. 5 (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026), è autorizzato ad adottare e presentare alla Giunta regionale la proposta di variazione di cui al comma 3.
7. La Giunta regionale adotta la variazione di cui al comma 3 ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 5/2024.

Art. 38
(Rifinanziamento dell'art. 15 della l.r. 2/2022)

1. E' rifinanziato per l'esercizio 2024, per l'importo di euro 3.000,00, l'articolo 15 della l.r. 2/2022.
2. A tal fine, al bilancio regionale di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 06, Programma 02, Titolo 2, Capitolo 15510, art. 1, per euro 3.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 2, Capitolo 92401, art. 2, per euro 3.000,00.

Art. 39
(Sostegno al funzionamento dei CUAV)

1. Per garantire il funzionamento dei Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV) è autorizzata per l'esercizio finanziario 2024 una spesa complessiva pari ad euro 40.000,00.
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è garantita dalla seguente variazione al bilancio regionale di previsione 2024-2026, esercizio 2024, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 71687, per euro 40.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo 71602/1, per euro 40.000,00.
3. Il Dipartimento regionale competente in materia adotta tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 40
(Sostegno Associazione Autismo Abruzzo Onlus)

1. La Regione, tenuto conto di particolari situazioni di rilievo sociale nel territorio regionale, concede per l'anno 2024 un sostegno economico per euro 24.000,00 all'associazione Autismo Abruzzo Onlus a.p.s. - codice fiscale: 93074100665 - iscritto al RUNTS per il rafforzamento e miglioramento dei servizi offerti in favore delle persone con disabilità ed autismo.
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è garantita dalla seguente variazione al bilancio regionale di previsione 2024-2026, esercizio 2024, in termini di competenza e cassa:

- a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione per euro 24.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo 71602/1 per euro 24.000,00.
3. Il Dipartimento regionale competente in materia, adotta tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 41

(Disposizioni in materia di emergenza idrica ed agricoltura)

1. La Regione Abruzzo intende promuovere ogni attività utile a prevenire disagi alla popolazione dovuti a situazioni di scarsità idrica nel territorio regionale attraverso il potenziamento del livello di adeguatezza dei sistemi di prevenzione e di gestione del rischio messi in atto dai Gestori del Servizio Idrico Integrato.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è riconosciuto all'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI), per l'esercizio 2024, un contributo di euro 770.000,00 per gli aggiornamenti, le implementazioni di dettaglio e la prima attuazione dei Piani di Emergenza Idrica in capo ai Gestori del Servizio Idrico Integrato.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa allo stato di previsione del bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 09, Programma 04, Titolo 2, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimento a ERSI per aggiornamenti e implementazioni Piani di Emergenza Idrica" assegnato al Servizio DPC024, per euro 770.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 09, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 151402, art. 2, per euro 122.000,00;
 - c) in diminuzione parte Spesa: Missione 09, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 151402 art. 4, per euro 10.000,00;
 - d) in diminuzione parte Spesa: Missione 09, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 151402, art. 5, per euro 50.000,00;
 - e) in diminuzione parte Spesa: Missione 09, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 151402, art. 9, per euro 588.000,00.
4. Per l'impiego delle risorse di cui al comma 2 l'ERSI, dopo avere approvato per competenza i Piani di Emergenza Idrica prodotti dai gestori del Servizio Idrico Integrato, definisce la ripartizione delle risorse assegnate tra i Gestori per la prima e pronta attuazione degli stessi.
5. Entro il 31 maggio 2025 l'ERSI riferisce al Servizio competente del Dipartimento Territorio e Ambiente circa le azioni realizzate per le finalità e le attività di cui ai commi 1 e 2.
6. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio, per l'importo complessivo di euro 2.233.194,17 in favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ora MIMIT) ai sensi della Convenzione operativa, approvata con la deliberazione di Giunta regionale n. 492 del 25/07/2014, per garantire la copertura degli oneri relativi all'IVA del progetto Banda Ultra Larga (PSR 2007/2013 Misura 3.2.1. azione B), transitati nella programmazione dello sviluppo rurale 2014/2022, di cui:

- a) per l'annualità 2024, l'importo totale di euro 700.194,17 per le seguenti fatture inevase da pagare:
 - 1) IVA 2° SAL euro 430.225,99 fatture 2019 (Fattura n. 2030191485 e Fattura n. 2030191486);
 - 2) IVA 3° SAL euro 128.381,15 fatture 2019 (Fattura n. 2030191599 e Fattura n. 2030191600);
 - 3) IVA 4° SAL euro 141.587,03 fatture 2020 (Fattura n. 2030200361 e Fattura n. 2030200362);
 - b) per l'annualità 2025, euro 1.533.000,00 per gli oneri IVA relativi alle fatture con le quali riconciliare l'anticipo versato nel 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico (ora MIMIT), pari all'importo di euro 12.500.000,00 da rendicontare nella domanda di saldo finale.
7. Per la copertura della spesa di cui al comma 6, al bilancio di previsione regionale 2024-2026 sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa per l'annualità 2024 e di sola competenza per l'annualità 2025:
- a) esercizio 2024:
 - 1) in diminuzione parte spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 03, Capitolo di spesa n. 102418, art. 2, denominato "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Cofinanziamento Regionale (Ora Stato Ex D.L. 189/16 e 205/16) (Cont.Inv.a Altre Imprese)", per euro 700.194,17;
 - 2) in aumento parte spesa: Missione 16, programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02, capitolo di spesa da istituire con la seguente denominazione: "Riconoscimento del debito fuori bilancio per IVA Banda Ultra Larga PSR 2014/2022", per euro 700.194,17;
 - b) esercizio 2025:
 - 1) in diminuzione parte spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 03, Capitolo di spesa n. 102418, art. 2, denominato "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Cofinanziamento Regionale (Ora Stato Ex D.L. 189/16 e 205/16) (Cont.Inv.a Altre Imprese)", per euro 1.533.000,00;
 - 2) in aumento parte spesa: Missione 16, programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 02, capitolo di spesa da istituire con la seguente denominazione: "Riconoscimento del debito fuori bilancio per IVA Banda Ultra Larga PSR 2014/2022", per euro 1.533.000,00.
8. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 17 agosto 2023, n. 39 (Disposizioni per la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale per la realizzazione della diga sul fiume Fino, ricadenti nel territorio dei Comuni di Bisenti, Arsita, Castelli e Castel Castagna ed ulteriori disposizioni), è inserito il seguente:
"3-bis. Nelle ipotesi in cui le procedure di esproprio di cui all'articolo 3, comma 3, non si sono realizzate per sopravvenuta inefficacia del decreto di esproprio o dell'atto di cessione volontaria, il Commissario straordinario procede al recupero delle somme già erogate in favore dei proprietari nonché all'adozione dei provvedimenti conseguenti."
9. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore con delega all'agricoltura, approva gli atti di indirizzo in riferimento alle attività del Commissario straordinario indicate al comma 3-bis dell'articolo 2 della l.r. 39/2023, come inserito dal comma 8.
10. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 16/2024 è abrogato.

11. Al fine di garantire il supporto tecnico e scientifico per la redazione dell'aggiornamento del Piano Faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), al bilancio regionale di previsione 2024-2026, esercizio 2025, è apportata la seguente variazione in termini di sola competenza:
- a) esercizio 2025:
- 1) in diminuzione parte spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 03, Capitolo di spesa n. 102418, art. 2, denominato "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Cofinanziamento Regionale (Ora Stato Ex D.L. 189/16 e 205/16) (Cont.Inv.a Altre Imprese)", per euro 170.000,00;
 - 2) in aumento parte spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 04, Capitolo di spesa n. 102499, art. 12, denominato: "Interventi di supporto al settore agricolo e agroalim.- L.R. 53/97 - supp. tecnico al Dipart. Agricol. attrav. accordi fra Pubbl. Ammin.- Amm. Loc", per euro 170.000,00.
12. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 (Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca Marittima e Acquacoltura), al bilancio regionale di previsione 2024-2026, è apportata la seguente variazione in termini di sola competenza per l'esercizio 2025:
- a) in diminuzione parte spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 03, Capitolo di spesa n. 102418, art. 2, denominato "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Cofinanziamento Regionale (Ora Stato Ex D.L. 189/16 e 205/16) (Cont.Inv.a Altre Imprese)", per euro 297.000,00;
 - b) in aumento parte spesa: Missione 16, programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 03, Capitolo di spesa n. 102499, art. 7, "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53 (Contributi agli inv.amm.locali)", per euro 297.000,00.
13. Ai fini dell'incremento delle risorse a copertura della spesa per i danni da fauna selvatica alle aziende agricole, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa allo stato di previsione del bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024:
- a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo n. 102341, articolo 2, denominato "Contributi per danni causati dalla fauna selvatica", per euro 67.143,83;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 2, capitolo n. 142330, articolo 2, denominato "Fondo Unico delle Politiche di Sostegno all'Economia Ittica - Fondi Regionali - L.R. 05.08.2004, N. 22 - Cont.Trasf. Altre Imprese", per euro 67.143,83.
14. Al fine di sostenere il pagamento delle franchigie derivanti dai contratti assicurativi stipulati dalla Regione Abruzzo per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei sinistri stradali, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa allo stato di previsione del bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024:
- a) in diminuzione parte spesa: Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, Capitolo di spesa n. 321901, art. 1, denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi", per euro 201.000,00;

- b) in aumento parte spesa: Missione 01, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 10, capitolo di spesa n. 11452, art. 2, denominato: "Spese per coperture assicurative", per euro 201.000,00.
15. Per la copertura degli oneri derivanti dal versamento all'Organismo Pagatore AGEA della quota di cofinanziamento regionale, prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022, al bilancio di previsione regionale 2024-2026 sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni per competenza e cassa per l'annualità 2024:
- a) in diminuzione parte spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 03, Capitolo di spesa n. 102418, art. 2, denominato "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Cofinanziamento Regionale (Ora Stato Ex D.L. 189/16 e 205/16) (Cont.Inv.a Altre Imprese)", per euro 1.299.805,83;
 - b) in aumento parte spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 04, Capitolo di spesa n. 102418, art. 3, denominato "Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Rimborso ad AGEA ex d.l. 09/02/2017 n. 8 art. 15)", per euro 1.299.805,83.

Art. 42

(Riconoscimento debito fuori bilancio per incarico di adeguamento
progettazione fattibilità tecnico-economica)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di euro 20.558,37 (IVA inclusa) in favore di COOPROGETTI Soc. Coop. per l'incarico di adeguamento del progetto di fattibilità tecnico-economica del tratto della ciclovie turistica di competenza della Regione Abruzzo.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziare nel capitolo di spesa 242500, art. 2, allocato nell'ambito di Missione 07, Programma 01, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, esercizio 2024.

Art. 43

(Disposizioni a sostegno della maternità)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione degli articoli 6 e 7 dello Statuto regionale, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e contribuisce con adeguate misure alla tutela della maternità e dell'infanzia promuovendo altresì la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede, a decorrere dall'anno 2025, un contributo forfettario pro capite a favore delle neo-mamme che esercitano la libera professione residenti nella regione Abruzzo ed iscritte in albi professionali della Regione medesima.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2.
4. Per l'anno 2024, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
5. A decorrere dall'anno 2025, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 12,

Programma 05, Titolo 1, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio, ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

6. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia sociale adottano tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
7. L'autorizzazione alla spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 44

(Disposizioni a sostegno delle attività di ricerca in ambito universitario)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, dello Statuto regionale, sostiene il diritto allo studio, la ricerca e promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, intende sostenere le attività di studio e di ricerca svolte nell'ambito della Scuola di specializzazione in Psicologia Clinica dal Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente (MESVA) dell'Università degli Studi dell'Aquila.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione concede, a decorrere dall'anno 2025, un contributo annuale al Dipartimento di cui al comma 2 destinato a sostenere le attività professionalizzanti svolte presso il presidio ospedaliero San Salvatore della ASL dell'Aquila per la pratica clinica di patologie in età evolutiva ed adulta.
4. Per l'anno 2024, la presente disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
5. A decorrere dall'anno 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 04, Programma 04, Titolo 1, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio, ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.
6. L'autorizzazione alla spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45

(Disposizioni finanziarie)

1. Le disposizioni degli articoli di cui alla presente legge recanti maggiori o nuovi oneri a carico della finanza regionale trovano espressa e diretta copertura finanziaria nei termini indicati negli articoli medesimi.
2. Dall'applicazione delle disposizioni dei restanti articoli non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale o del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 46
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 11/2 del 26.11.2024, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE